

cantia, li quali havuta informatione da periti con giuramento, debbano a bossoli, & ballotte darli quella stima, di viaggio in viaggio juxta esse depositioni, & con quei ordini, che pareranno loro convenienti: accioche possano esser fatte le sicurtà per li dui terzi solamente di quanto farà da essi alla Mercantia terminato: Dovendo dette Navi esser governate, & comandate da Officiali tutti sudditi nostri, ò Greci, & ciurmate da Marinari almeno per li dui terzi per sudditi ò Greci, & le sicurtà che faranno fatte contra il presente ordine, siano nulle; & di niun valore.

Che a tutte le Marciliane, che si fabbricheranno dopò la publication della presente parte, sia prohibito caricar, far nolleggiati, navigar, & far viaggi per li luoghi, & Scale di Levante; le quali scale siano, & esser debbano riservate per conto delle Navi sopradette; ma possano solamente negoziare, & navigare per il Golfo nostro, & arrivar fino al Zante, dal qual luogo in poi, s'intenda la loro prohibition per Levante. Dovendo li Savij alla Mercantia, & altri Rappresentanti nostri devenir contra gli inobedienti, & trasgressori a pena di bando alli Patroni, & perdita di Vasselli alli Porcionevoli, & altre pene che li parerà meritar la trasgressione. Quanto veramente alle Marciliane fin' hora frabicate, debbano in termine di giorni vinti prossimi farsi udir gli interesiati dalli Cinque Savij nostri alla Mercantia, & ne sia da loro fatta relatione alli Savij del Collegio nostro, li quali siano obligati immediate consultar questo particolare di esse Marciliane, & venir con le loro opinioni a questo Consoglio.

Sia ancora di più preso, & deliberato; che alli Marinari, che navigheranno sopra le dette Navi, siano inviolabilmente osservati, & essequiti li privilegij, & gratie concesse loro dal nostro maggior Consoglio sotto 12. Maggio 1414. & 12. Febbraio 1497. & di più

Che essi marinari non siano obligati pagar Varie, Cottimi, ò Tanse di forte alcuna, nè qui, nè in Levante per conto delle sue portade.

Che